

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

BERGAMO, 21 aprile 2020

A mezzo e mail a: info@appice.it

Spett.le
A.P.P.I.C.E.
Associazione Piccoli Proprietari
Infrastrutture Comunicazione
Elettronica
Piazza della Repubblica n. 32
20124 MILANO

OGGETTO: Parere *pro veritate* in tema di *i*) obbligatorietà dell'iscrizione al ROC per avvalersi della procedura autorizzatoria di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, *ii*) in punto modalità ed iter per ottenere l'autorizzazione ex art. 25 Codice delle Comunicazioni elettroniche e *iii*) in materia di modalità e requisiti di iscrizione al ROC.

Spett.le A.P.P.I.C.E.,
facendo seguito alle problematiche da Voi sottoposte alla mia attenzione, dopo aver verificato la normativa di riferimento e la prassi operativa vigente, sono a fornire le seguenti delucidazioni.

Per semplicità espositiva, si affronteranno in distinti paragrafi le questioni oggetto di disamina, seppur connesse, e, in calce, si riepilogheranno in maniera sintetica le conclusioni.

i) Requisiti della procedura autorizzatoria di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 D. Lgs. n. 259/2003, i soggetti abilitati possono presentare all'ente locale l'istanza di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, quali torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate.

Trattasi di una procedura di favore, più celere e semplificata rispetto alle procedure ordinarie.

Per questi motivi detto iter può essere utilizzato solo dai c.d. *soggetti abilitati*, ossia dalle imprese che sono in possesso di un'autorizzazione generale per la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 59/003 "la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica (...) è assoggettata ad un'autorizzazione generale" e per effetto dell'art. 26, comma 1, lett. b), del medesimo testo di legge "le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 (ossia munite di autorizzazione generale n.d.r.) hanno il diritto di: b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88”.

Discende da quanto sopra come le imprese, il cui *core business* risulti essere la realizzazione di torri e tralicci, prive però dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, non possono avvalersi della procedura semplificata di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003.

Per le predette aziende non è vietata la realizzazione delle suddette infrastrutture per impianti radioelettrici, ma sarà inevitabile seguire l'iter ordinario, più complesso e meno celere.

Per questo motivo l'autorizzazione generale di cui all'art. 25 del Codice delle Comunicazioni elettroniche costituisce indubbiamente un *quid pluris*.

Risulta che diversi associati Appice siano muniti della detta autorizzazione, perché già titolari di una radio, una televisione, un giornale, un'agenzia pubblicitaria, un call center o altra attività, che presuppone il possesso dell'autorizzazione generale, ovvero perché fornitori di connettività a terzi.

Indubbiamente la fornitura di connettività o servizio di connessione internet può considerarsi una potenziale attività accessoria al servizio di ospitalità offerto dai proprietari di torri e tralicci. Infatti, non è escluso che i clienti ospitati sulle torri e sui tralicci abbiano necessità di un accesso ad internet.

In simili evenienze, di norma, occorre che il fornitore di connettività sia un Internet Provider Service (ISP) e sia in grado di fornire, tramite una infrastruttura ad hoc, agli utenti (residenziali o imprese) servizi internet.

Detta fornitura di connettività può avvenire anche in modalità wi-fi tramite una rete WISP (Wireless Internet Service Provider). In tali casi il fornitore offre connettività ad internet attraverso la realizzazione dell'ultimo miglio di collegamento con tecnologie che sfruttano la trasmissione via radio dei dati.

In ogni caso, per offrire connettività, il fornitore dovrà essere munito dell'autorizzazione generale ex art. 25 D. Lgs. n. 259/2003.

ii) L'autorizzazione generale ex art. 25 Codice delle Comunicazioni elettroniche e l'iter amministrativo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, del D. Lgs. n. 259/2003, l'impresa interessata alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello allegato alla medesima Legge (All. n. 9).

L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione, c.d. R.O.C., di cui all'*articolo 1 della Legge 31 Luglio 1997, n. 249*.

Nell'ipotesi specifica in precedenza esaminata, laddove il soggetto interessato voglia richiedere l'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico dell'accesso alla rete internet, dovrà inviare, a mezzo raccomandata a/r, al Ministero dello Sviluppo Economico - D.G.S.C.E.R.P. - Divisione II, corrente in Roma - 00144 - Viale America n. 201:

- 1) domanda come da allegato 9 all'art. 25 del Codice delle Comunicazioni elettroniche c.d. "*Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice*";
- 2) dichiarazione sostitutiva delle pene detentive;
- 3) autocertificazione iscrizione alla Camera di Commercio con relativa fotocopia di un documento di riconoscimento.

Per ottenere un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico dell'accesso alla rete internet tramite rete wi-fi (c.d. WISP) occorre già essere Internet Service Provider (ISP) e bisogna presentare i seguenti documenti:

- a) domanda come da allegato A al Decreto 28 Maggio 2003;
- b) dichiarazione sostitutiva delle pene detentive;
- c) autocertificazione iscrizione alla Camera di Commercio con relativa fotocopia di un documento di riconoscimento.

E' possibile formulare contestuale domanda per entrambe le autorizzazioni ed in tale evenienza, oltre alla presentazione simultanea dell'allegato 9 (sub 1) e dell'allegato A (sub a), si può presentare un'unica documentazione accessoria (all. b e c).

Tutti i modelli da presentare sono rinvenibili e scaricabili dal sito del Ministero al link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/banda-ultralarga/internet>.

Le imprese titolari di autorizzazione generale sono tenute al pagamento annuo in favore del Ministero, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che varia a seconda della tipologia di autorizzazione conseguita.

Per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, il contributo è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta.

Diversamente, le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, ivi inclusa l'ipotesi particolare di ISP, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.

Così è stato stabilito all'art. 1, comma 2, dell'allegato 10 del Codice delle Comunicazioni, rinvenibile in formato pdf al seguente link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/autorizzazioni-e-licenze> (scorrere verso il basso la pagina web sino a "Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato" e poi cliccare su allegato 10), oppure cliccando direttamente sul seguente

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

link si potrà vedere direttamente l'allegato:
https://www.mise.gov.it/images/stories/mise_extra/Allegato10.pdf.

Attesi i dubbi interpretativi che potrebbero sorgere in ordine al significato e alla portata applicativa di *"ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto"*, si è proceduto a contattare la DGSCERP per i chiarimenti necessari. Al riguardo è consigliabile sempre, in caso di dubbi, parlare direttamente con la detta Direzione Generale (tel. 0654442906/08).

Per apparati di commutazione si intendono le apparecchiature che servono per commutare la connettività dal gestore che la rifornisce alla società richiedente (server), che la convoglierà sulla propria rete sia via cavo che in modalità Wi-Fi. Nella Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica occorrerà indicare le proprietà (marca e modello) e l'esatta ubicazione degli apparati stessi.

Per sede ove sono installate le apparecchiature di commutazione si intende il luogo nel quale la società munita di autorizzazione (ISP) ha il server o i server di proprietà che consentono alla medesima di fornire il servizio in questione

Di norma la sede è unica e coincide o con la sede legale o con la sede operativa dell'azienda. Pertanto se un'azienda ISP ha i propri apparati di commutazione in un unico luogo verserà il contributo di € 600,00= annui; se invece la stessa impresa ha apparecchiature di commutazione in due luoghi distinti, per esempio a Milano e a Roma, dovrà versare due (2) volte il contributo di € 600,00=.

Nella diversa ipotesi in cui dagli apparecchi di commutazione presenti in una sede il segnale venga ritrasmesso ad uno o più luoghi e poi raggiunga l'utente finale, il contributo da versare rimane comunque unico, perché la regola è che *"le sedi degli apparati soggette a contributo sono quelle a "monte" che gestiscono l'accesso"*, come chiarito dalla DGSCERP.

Se una impresa ha contemporaneamente la qualifica di ISP e WISP non è tenuta a versare due volte il contributo, perché l'autorizzazione WISP non prevede il pagamento di contributi. Quindi considerato che, per avere l'autorizzazione WISP occorre essere ISP, l'azienda dovrà quantomeno pagare il contributo di € 600,00=, che dovrà essere moltiplicato a seconda del numero di sedi, ove sono allocati gli apparati di commutazione.

Il contributo annuo non è parametrato al numero di soggetti forniti. Infatti, se dalla stessa sede l'azienda ISP fornisce connettività a più clienti, il contributo da versare è e rimane unico. Non è infatti il numero di utenti finali che determina l'importo da versare, ma il numero di sedi o luoghi, ove sono installate gli apparati di commutazione.

Per utente finale si intende il privato cittadino ovvero altra società, che utilizza internet. La società ISP non può rivendere connettività ad un'altra impresa munita di autorizzazione ISP, che rivende a sua volta connettività. Infatti la società autorizzata ISP deve acquistare la fornitura solo ed esclusivamente da operatori autorizzati, denominati OLO – Other Licensed Operators (es. Telecom Italia, Wind, Vodafone etc.).

Per stabilire se un'azienda debba avere la qualifica di ISP piuttosto che di WISP rileva e fa fede la modalità di trasmissione del segnale e non di ricezione. Quindi a prescindere da come il segnale arriva all'impresa (cablata o wireless), la predetta dovrà avere l'autorizzazione di ISP se vende connettività via cavo e anche di WISP se vende l'accesso a internet tramite wi-fi.

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

Si rammenta al riguardo che una azienda WISP deve avere necessariamente l'autorizzazione come ISP e che è possibile richiedere entrambe le autorizzazioni con un'unica domanda.

iii) Modalità e requisiti di iscrizione al R.O.C.

Il R.O.C. è il registro unico adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della Legge 31 Luglio 1997, n. 249, ed ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari e di garantire l'applicazione delle norme del settore, quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Con Delibera n. 666/08/CONS, l'Agcom ha adottato il "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione".

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato Regolamento, sono tenuti all'iscrizione:

1. gli operatori di rete;
2. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);
3. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
4. i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
5. le imprese concessionarie di pubblicità;
6. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
7. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
9. i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
10. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;
11. gli operatori economici esercenti l'attività di call center.

L'iscrizione al R.O.C. può avvenire solo per via telematica, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it e l'uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), distribuita in forma di smart card (formato carta di credito) o di chiavetta USB dalle Camere di Commercio provinciali.

L'iscrizione al R.O.C. può essere effettuata anche attraverso il portale <https://www.agcom.it/adempimenti-roc>, cliccando sul relativo link, che comunque reindirizza l'utente sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

Una volta effettuato l'accesso tramite smart card sarà possibile compilare, sempre e solo in forma telematica, una serie di modelli - da 1/ROC a 25/ROC - differenti a seconda della natura giuridica e dell'attività svolta dall'operatore richiedente.

In particolare, i modelli 1/ROC (Domanda d'iscrizione) e 2/ROC (Dati anagrafici generali) devono essere presentati da tutti gli operatori di comunicazione e dalle imprese individuali. Le società di capitali, le società cooperative, le società di persone, le fondazioni o associazioni devono altresì produrre il modello 3/ROC, contenente l'indicazione dell'oggetto sociale o associativo ed il modello 4/ROC, contenente l'indicazione della composizione, della durata e delle generalità dell'organo amministrativo.

I modelli da 6/ROC a 25/ROC riguardano l'attività propria dell'operatore richiedente l'iscrizione e dovranno essere completati dall'istante. Nell'eventualità in cui l'operatore svolga

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel Registro, esso dovrà presentare un'unica domanda di iscrizione in forma telematica, corredata dai modelli relativi a ciascuna attività esercitata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento, la domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell'attività rilevante ai fini del Registro. Nel caso in cui l'inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l'iscrizione al Registro decorre dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Nei confronti dei soggetti obbligati, che non richiedono l'iscrizione nei termini prefissati, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24 del Regolamento.

Nel caso specifico in cui un'impresa abbia presentato al Ministero la dichiarazione di voler iniziare la fornitura di servizi di reti o di servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003, essa deve iscriversi al R.O.C. entro sessanta (60) dalla presentazione della richiamata dichiarazione, con i richiedi allegati (a condizione che il Ministero non abbia inibito la prosecuzione dell'attività, n.d.r.).

Ad iscrizione avvenuta, occorre rammentare che, ogni anno, l'iscritto al R.O.C.:

a) deve versare all'Agcom un contributo annuale parametrato ai ricavi conseguiti dall'attività oggetto di iscrizione entro e non oltre lo 01/04.

Per il 2020 l'Agcom ha deliberato: *i)* l'invio del modello "Contributo SCM – Anno 2020" ed il versamento del medesimo entro lo 01/04/2020 per le società che, nel 2018, hanno conseguito un fatturato superiore ad € 50.000.000,00= (voce A1 del Conto Economico o altra scrittura contabile equivalente); *ii)* la proroga dell'invio del modello e del pagamento al 15/06/2020, attesa l'emergenza Covid, per le imprese che hanno conseguito un fatturato pari od inferiore ad € 50.000.000,00= e *iii)* l'esclusione dell'invio della dichiarazione e del versamento del contributo per i soggetti che, nell'anno 2018, hanno conseguito ricavi pari o inferiori ad € 500.000,00=, ovvero che versano in stato di crisi, sono in liquidazione ovvero sono soggette a procedure concorsuali e per le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2019.

Con Delibera n. 439/19/CONS datata 4/11/2019, l'Agcom ha stabilito la misura della contribuzione per l'anno 2020. In particolare l'art. 2 della detta Delibera prevede che:

1. per le imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,30 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
2. per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,90 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2018.

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

La Delibera citata e le indicazioni per modalità e tempistiche di versamento dei contributi 2020 sono rinvenibili e scaricabili al seguente link:

<https://www.agcom.it/contributo-settori-comunicazioni-elettroniche-e-servizi-media-2020>

Nella medesima pagina web, scorrendola verso il basso sino a "Delibera n. 47/20/CONS – Allegato A: Fac simile del modello – Allegato B: Istruzioni per il versamento" è possibile rinvenire e scaricare fac-simile della Dichiarazione annuale da inviare telematicamente (allegato A) e le Istruzioni per la sua compilazione (allegato B). In alternativa è possibile cliccare sui seguenti link per visualizzare i citati allegati:

Allegato A: <https://www.agcom.it/documents/10179/17704300/Allegato+24-2-2020+1582551740745/659124c6-94d3-4555-98c6-08e4a9202bea?version=1.0>

Allegato B: <https://www.agcom.it/documents/10179/17704300/Allegato+24-2-2020+1582551852955/7337c411-853b-49a5-9b11-ee06a503a802?version=1.0>

La comunicazione annuale (allegato A) deve essere compilata ed inviata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it;

b) deve compilare l'Informativa Economica di Sistema – IES, il cui modello elettronico è rinvenibile sul portale dell'Agcom al link <https://www.agcom.it/informativa-economica-di-sistema-ies>. Detta informativa deve essere inviata entro il 31 Luglio da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: ies@cert.agcom.it;

c) deve trasmettere all'Agcom la Comunicazione annuale, prevista dall'articolo 11 del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del R.O.C., con la quale i soggetti iscritti al Registro producono un aggiornamento dei dati – sia quelli societari, sia quelli relativi alle attività svolte rilevanti ai fini del Registro – comunicati all'atto delle presentazione della domanda di iscrizione.

Detta comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, sempre per il tramite del portale www.impresainungiorno.gov.it, anche in assenza di variazioni, entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell'assemblea che approva il bilancio per le società di capitali o cooperative ed entro il 31 Luglio per i restanti soggetti.

La comunicazione annuale può essere inviata anche attraverso il portale <https://www.agcom.it/adempimenti-roc>, cliccando sul relativo link, che comunque reindirizza l'utente sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

iv) Riassumendo.

a) Le imprese che realizzano torri e tralicci, ma che risultano prive dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 25 del Codice delle Comunicazione - e non sono conseguentemente iscritte al R.O.C. -, non possono avvalersi della procedura semplificata di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici.

b) Le imprese che realizzano torri e tralicci e che risultano munite dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 25 del Codice delle Comunicazione, devono iscriversi al R.O.C. entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla presentazione al Ministero della dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e,

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

pertanto, possono avvalersi della procedura semplificata di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 per l'installazione di infrastrutture.

- c) Le imprese che realizzano torri e tralicci e che svolgono il servizio di ospitalità possono offrire ai propri ospiti anche il servizio accessorio di fornitura di connettività e accesso ad Internet, anche tramite rete wi-fi. In tale evenienza esse dovranno inoltrare la *"Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice"* ed i richiedi allegati al Ministero dello Sviluppo Economico - D.G.S.C.E.R.P. - Divisione II. Nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della Dichiarazione, sarà necessario procedere con l'iscrizione al R.O.C., utilizzando il portale all'uopo predisposto: www.impresainungiorno.gov.it.
- d) Le imprese che sono titolari di autorizzazione generale ex D. Lgs. n. 259/2003 sono tenute al pagamento annuo, in favore del Ministero, di un contributo che varia a seconda della tipologia di autorizzazione conseguita.
- e) Le imprese che sono iscritte al R.O.C. devono:
- i) versare all'Agcom un contributo annuale parametrato ai ricavi conseguiti dall'attività oggetto di iscrizione di norma entro lo 01/04;
 - ii) compilare ed inviare l'Informativa Economica di Sistema – IES entro il 31/07;
 - iii) trasmettere la Comunicazione annuale all'Agcom entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, per le società di capitali o cooperative, ed entro il 31/07 per i restanti soggetti.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Avv. Mario Mossali